



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 08-05-2017

P. DIRGENTE

PROGETTO DI LEGGE

"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO"

TITOLO I

Nuove norme per l'assunzione di personale

Art.1

(Modifiche all'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166)

1. L'art.69 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è così sostituito:

"Art. 69

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e nelle modalità definite all'articolo 70.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei lavoratori subordinati assunti dalle liste di avviamento al lavoro, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari almeno a dodici mesi, e dei dipendenti subordinati assunti al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, a prescindere dalla durata del contratto. Tale somma è calcolata relativamente ad ogni singolo periodo d'imposta ed è ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui i lavoratori risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.

3. Nel caso in cui il lavoratore venga assunto con contratto a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, entra nel calcolo del numero medio di cui al comma precedente solo nel momento in cui abbia raggiunto la soglia minima di dodici mesi presso il datore di lavoro.

4. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall'impresa o presso i libero professionisti e ad aggiornarlo ad ogni nuova assunzione, fornendo tali dati costantemente all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tributario al fine dell'applicazione dell'articolo 70."

Art.2

(Riequilibrio Cassa Ammortizzatori Sociali)

1. Al fine di assicurare l'auto sostenibilità della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, della Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", e all'articolo 6, comma 2, della presente legge, l'aliquota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge n. 73/2010 è fissata nella misura del 7,5%.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto per le assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le regole vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi dei permessi di lavoro a tempo determinato presso la stessa impresa.

3. L'aliquota e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art.3

(Modifiche all'articolo 70 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166)

1. L'art.70 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

Art.70

(Aspetti Fiscali)

1. I datori di lavoro possono beneficiare di un credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi sulla base del numero medio di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro nell'anno fiscale considerato e purché in tale anno non sia avvenuta una riduzione del numero di lavoratori complessivamente occupati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è così determinato:

- a) nessun credito d'imposta nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori;
- b) credito d'imposta pari a 0,4 punti rispetto all'aliquota ordinaria nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%;
- c) credito d'imposta pari a 0,8 punti rispetto all'aliquota ordinaria nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%;
- d) credito d'imposta pari a 1,2 punti rispetto all'aliquota ordinaria nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%;
- e) credito d'imposta pari a 1,6 punti rispetto all'aliquota ordinaria nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%;
- f) credito d'imposta pari a 2 punti rispetto all'aliquota ordinaria nel caso in cui il numero medio dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro sia uguale o superiore al 90% e inferiore o uguale al 100%.

3. Tale credito d'imposta è pari alla metà del valore sopra determinato per le imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a cinque, e non è concesso qualora tale numero sia pari o inferiore a due.

4. Nel caso di assunzione dalle liste di avviamento al lavoro di:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

- a) inoccupati o disoccupati continuativamente da almeno tre mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepiscono ammortizzatori sociali;
- b) lavoratori disoccupati continuativamente da almeno un mese, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, con età anagrafica superiore ad anni cinquanta che non percepiscono ammortizzatori sociali;
- c) donne in reinserimento lavorativo dopo maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- d) lavoratori con una invalidità certificata superiore al 40%;

ogni unità assunta deve essere considerata pari a due unità ai fini del calcolo del numero medio dei lavoratori di cui al comma 1, ma solo dal momento in cui sia terminato l'eventuale contributo pubblico al pagamento della retribuzione, riduzione retributiva o sgravio contributivo.

5. Per il calcolo di cui al comma 2, non vanno considerati, se assunti dalle liste di avviamento al lavoro:

- a) i soci e gli amministratori che siano anche dipendenti della società;
- b) il coniuge o il convivente more uxorio dei soci e degli amministratori della società;
- c) i parenti entro il secondo grado dei soci e degli amministratori della società;
- d) gli affini entro il primo grado dei soci e degli amministratori della società;
- e) il coniuge o il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del titolare della licenza individuale e il titolare stesso, qualora risulti dipendente della propria impresa.

6. In alternativa a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, se nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, risulta un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro e ferme restando le esclusioni di cui al comma 5, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:

- a) 5% dell'imposta dovuta per ogni lavoratore assunto per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5,
- b) 10% dell'imposta dovuta per ogni lavoratore assunto per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5;

fermo restando che tale credito d'imposta non può in ogni caso superare il 25% dell'imposta dovuta.

In caso di assunzione di uno o più lavoratori di cui al precedente comma 4, le percentuali di cui al presente comma, lettera a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e la percentuale massima di credito d'imposta può arrivare fino al 25%.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 può essere goduto, su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 6, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta entro i due esercizi fiscali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d'imposta, si applicano le disposizioni dell'articolo 126 della presente Legge.

8. Il credito d'imposta è revocato per le imprese che, entro un anno dall'esercizio di godimento del beneficio stesso, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quelli per cui si è ottenuto il beneficio.

9. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 8, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

10. Le imprese, in sede di dichiarazione dei redditi, dovranno comunicare se intendono optare per i benefici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 oppure per quelli previsti ai commi 6 e 7.

11. Le aliquote, le soglie, le procedure e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro."

Art.4

(Politiche attive del lavoro)

1. Al fine di ridurre il tasso di disoccupazione interno, favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori in cerca di occupazione ed incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge n. 73/2010 per ogni lavoratore assunto dalle liste di avviamento al lavoro è ridotta:
 - a) all'1,5% nel primo anno di assunzione;
 - b) all'1% nel secondo anno di assunzione;
 - c) allo 0,5% nel terzo anno di assunzione;
 - d) all'1,5% dal quarto anno di assunzione.
2. L'aliquota contributiva di cui al comma 1 è pari allo 0% per ogni lavoratore assunto di cui all'articolo 70, comma 4, della Legge n. 166/2013, per un periodo di quattro anni dal momento dell'assunzione.
3. Per ogni lavoratore assunto di cui al comma 2, che non goda di contributi pubblici al pagamento della retribuzione o riduzione retributiva, la Cassa per gli Ammortizzatori si fa carico della retribuzione per una percentuale pari al:
 - a) 10% nel primo anno di assunzione;
 - b) 15% nel secondo anno di assunzione.
4. Al fine di sostenere le imprese che necessitano di reperire professionalità al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge n. 73/2010 per ogni lavoratore assunto al di fuori delle liste di avviamento al lavoro è ridotta all'1,5% nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero dei lavoratori assunti al di fuori delle liste di avviamento al lavoro pari o inferiore al 35% del numero medio dei lavoratori.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano soltanto per le assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

regole vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi di permessi di lavoro a tempo determinato presso la stessa impresa.

6. Le aliquote, le soglie, le procedure e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art.5

(Modifiche al Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156)

1. L'art. 3 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 è così sostituito:

"Art.3

(Avviamento al lavoro)

1. L'avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o a seguito della richiesta generica inviate dal datore di lavoro all'Ufficio del Lavoro nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti e dagli articoli della presente legge.
2. È sempre ammessa la comunicazione nominativa di lavoratori iscritti e non iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro.
3. La comunicazione nominativa di cui al precedente comma, debitamente firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento, anche per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin dal momento in cui sia stata ricevuta dall'Ufficio del Lavoro. La documentazione di cui sopra può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, tramite appositi moduli forniti dall'Ufficio del Lavoro. L'Ufficio del Lavoro provvede alla verifica successiva di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge per la regolare costituzione del rapporto tramite verifica d'ufficio per i documenti in possesso alla Pubblica Amministrazione e richiesta all'interessato per gli altri. Effettuata la verifica, comunica al datore di lavoro l'eventuale necessità di integrazione della documentazione oppure la presa d'atto dell'avvenuta regolare costituzione del rapporto o la non conformità della comunicazione nominativa.
4. In caso di necessità di integrazione della documentazione o di non conformità della comunicazione nominativa, l'Ufficio del Lavoro assegna al datore di lavoro il termine di tre giorni per la regolarizzazione della comunicazione. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio del Lavoro comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, l'immediata risoluzione del rapporto.
5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento sia di palese evidenza, e dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sia comunque possibile la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro sono applicate le sanzioni previste dalle norme del Titolo IV del presente decreto legge in materia di lavoro irregolare.
6. A fronte di una richiesta generica di avviamento al lavoro, l'Ufficio del Lavoro fornisce al datore di lavoro l'accesso immediato alle liste di avviamento al lavoro ed ai relativi curricula dei lavoratori iscritti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

attraverso le opportune modalità informatiche. Entro due giorni lavorativi invia il personale successivamente richiesto. L'atto di accettazione del lavoratore da parte del datore di lavoro è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro.

7. Qualora il lavoratore inviato all'impresa si mostri non disponibile allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, l'Ufficio del Lavoro, ricevuta la comunicazione del datore di lavoro ed effettuata una ulteriore verifica dell'effettività di tale situazione con le modalità che saranno stabilite tramite apposita Circolare emanata da Direttore del Dipartimento Economia, procede alla cancellazione del lavoratore dall'iscrizione nella specifica lista di avviamento al lavoro. La Circolare deve prevedere le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio del Lavoro durante i colloqui per l'eventuale assunzione.

8. Gli eventuali rinnovi di permessi già concessi sono rilasciati dall'Ufficio del Lavoro, con le medesime caratteristiche e regole per le quali era stata richiesta la prima assunzione."

Art.6

(Norme di coordinamento)

1. Con Decreto Delegato da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono effettuate le opportune modifiche alle disposizioni del Decreto 23 novembre 2005 n. 169 "Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro" per renderlo compatibile con le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 così come modificato con la presente legge.

2. Tramite il medesimo Decreto Delegato si stabilisce anche l'applicazione dei medesimi trattamenti normativi tra lavoratori iscritti e non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, la cui entrata in vigore viene subordinata alla ratifica di apposita intesa con il Paese di residenza del lavoratore non iscritto alle liste medesime, che preveda almeno le regole per il trattamento economico e normativo dei periodi di disoccupazione.

2.. Al fine dell'inquadramento contrattuale del lavoratore assunto nel rispetto alle mansioni svolte, del titolo di studio posseduto e della esperienza conseguita, la Commissione per il Lavoro di cui all'articolo 24 della Legge 19 settembre 1989 n.95, così come modificato dall'articolo 2 della Legge 29 settembre 2005 n.131, su segnalazione delle organizzazioni sindacali ed a seguito di apposita istruttoria effettuata dall'Ufficio del Lavoro, può, con propria deliberazione, adeguare il livello di assunzione del lavoratore sulla base delle declaratorie contrattuali dei rispettivi contratti di lavoro.

**TITOLO II
Ottenimento della residenza**

Art.7

(Residenza per motivi economici)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 è aggiunto il seguente articolo:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

“Art. 22 – bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nel caso di avvio di una attività economica, la residenza è concessa al titolare dell'impresa individuale oppure in caso di attività d'impresa svolta in forma societaria, alla persona fisica che detiene la percentuale maggiore di capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all'atto della concessione della licenza, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatto richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa ai soggetti di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

- a. nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, deve essere assunto almeno n. 1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno dodici mesi; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro;
- b. nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, devono essere assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno dodici mesi; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.

Le predette assunzioni si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con Decreto Delegato annualmente vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

- a. qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
- b. l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
- c. qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare un'attività economica sostanzialmente equivalente.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì al coniuge non legalmente separato ai figli minorenni, ai figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni purché non coniugati, né conviventi more uxorio, che risultino a carico del residente straniero e ai figli che benché maggiorenni non siano in grado di provvedere al loro sostentamento a causa di disabilità.

9. Chi chiede di ottenere la residenza di cui al presente articolo deve produrre, all'atto della richiesta, anche copia di una polizza sottoscritta presso un intermediario assicurativo autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a copertura dei costi, propri e dei propri familiari, eventualmente derivanti da prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità, con copertura annua minima di € 30.000,00 (trentamila/00). Il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una somma annua pro capite a titolo di contributo per le prestazioni degli altri servizi sociali e di pubblica utilità; l'ammontare e le procedure di applicazione sono stabilite da apposito Decreto Delegato.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la stipula di fideiussione bancaria, contenente la dichiarazione di esclusione della preventiva escussione del debitore principale, o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera pari ad €75.000,00 (settantacinquemila/00). La fideiussione, entro un anno dall'ottenimento della residenza, deve essere sostituita dall'acquisto di un immobile, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto o dall'atto di locazione finanziaria, almeno pari all'importo della fideiussione, su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera.

11. L'immobile o la fideiussione di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva oppure per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti, secondo modalità da stabilire con Decreto Delegato, fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'art. 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con Decreto Delegato.

16. Con Decreto Delegato possono essere elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.

TITOLO III

Norme per l'imprenditorialità e l'occupazione

Art.8

(Modifica all'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. L'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"Art.7

(part-time imprenditoriale)

"1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, compresi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Direttore Generale della Funzione Pubblica sentito il dirigente di riferimento, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale nei termini da definirsi con decreto delegato."

Art.9

(Incentivi all'esodo dalla Pubblica Amministrazione)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

1. A partire dal 1 Luglio 2017, i dipendenti del Settore Pubblico Allargato che decidono di dimettersi volontariamente e ricollocarsi nel settore privato oppure di avviare un'impresa od un'attività di lavoro autonomo, ad esclusione del caso previsto all'articolo 7 della Legge 31 Marzo 2014 n.40, purché siano in servizio su posizioni che non comportino la copertura mediante nuove assunzioni, possono richiedere l'accesso ad uno speciale incentivo.
2. L'incentivo di cui al comma 1 viene erogato per quattro anni e nella misura del 40% calcolato sul piede retributivo e sugli eventuali scatti di anzianità, percepiti all'atto del dimissionamento. Il percepimento dell'incentivo non esclude l'accesso agli sgravi e abbattimenti previsti dalle norme vigenti per le imprese e il lavoro autonomo. Nel corso del periodo di erogazione dell'incentivo viene verificata la permanenza dei requisiti che ne hanno permesso la assegnazione. La liquidazione dell'incentivo viene immediatamente revocata in mancanza di tali requisiti o in caso di pensionamento del lavoratore.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 è necessario il rilascio di nulla osta del Direttore della Funzione Pubblica su parere conforme del Dirigente dell'Ufficio/Servizio di appartenenza.
4. Con Decreto Delegato saranno disciplinati gli aspetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei casi di revoca dell'incentivo assegnato.
5. L'impresa che assume il lavoratore di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato può godere di un incentivo pari al 10% della retribuzione percepita dal dipendente pubblico calcolata sul piede retributivo e sugli eventuali scatti di anzianità per tutto il periodo in cui mantenga il lavoratore alle proprie dipendenze, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Gli importi degli incentivi di cui ai commi precedenti e le condizioni di accesso agli stessi sono modificabili con Decreto Delegato.

Art. 10

(Modifica all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'art.73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

"Art.73

(Incentivi alla costituzione di nuove imprese)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
 - a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
 - b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
 - c) per i primi sei periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, quando:

- a) trattasi di società di nuova costituzione;
- b) provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza.

I requisiti in capo ai soci, anche in caso di cessione di quote o azioni, ed in capo alla società devono essere mantenuti per tutto il periodo di godimento degli incentivi.

3. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società che intervengono nel salvataggio di imprese in conclamata crisi aziendale, con almeno trenta unità lavorative ed a condizione che venga garantita l'occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all'impresa, nell'ipotesi in cui il salvataggio dell'impresa stessa, persona giuridica, sia realizzato tramite:

- a. l'acquisizione delle totalità di quote o di azioni da parte di soggetti che non devono essere stati soci o amministratori dell'impresa in conclamata crisi aziendale, né coniugi di questi, né parenti ed affini degli stessi fino al quarto grado, fatta eccezione per gli amministratori nominati successivamente alla dichiarazione di conclamata difficoltà dell'impresa;
- b. la costituzione di una nuova società da parte di soggetti con le medesime caratteristiche di cui sopra, che incorpori per fusione la società in conclamata crisi aziendale.

Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall'Associazione Datoriale di riferimento e dall'impresa in crisi aziendale.

4. I benefici previsti al comma 1, lettere a) e b), si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo libero professionale, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.

5. I benefici previsti al comma 1, lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.

6. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

7. Con circolare dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ciascuno per le proprie competenze, sono precisate le definizioni e le modalità applicative previste al presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società cooperative se in quanto compatibili.

9. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate tramite Decreto Delegato."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Articolo 11

(Studio delle professionalità)

1. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, di cui all'articolo 4 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 "Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione", è tenuto a svolgere annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con l'Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno dalle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese.
2. Lo studio delle professionalità di cui al comma 1 deve essere pubblicato online e inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle suddette scuole e al personale addetto all'orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l'attività.
3. Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, il Centro Formazione Professionale, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, predispone gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

Art.12

(Graduatorie Lavoro)

1. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori non occupati e, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni compatibili con il proprio livello di istruzione, formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i disoccupati e inoccupati iscritti in più liste di avviamento al lavoro di poter rimanere iscritti nella propria "lista preferenziale" anche qualora stiano lavorando in mansioni, settori o attività con esse non congruenti.
2. Al momento dell'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, il richiedente deve indicare con precisione la propria "lista preferenziale", sulla base della propria esperienza e formazione.
3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto, qualora il richiedente sia iscritto in più liste di avviamento al lavoro e nell'ambito di una di queste venga avviato al lavoro, a tempo determinato o indeterminato, quando ne abbia fatto espressa richiesta, a mantenerlo iscritto alla "lista preferenziale" indicata, nella posizione in graduatoria occupata, e a contattarlo o renderlo disponibile on line alle imprese ai sensi dell'articolo 5, comma 6, in presenza di richieste numeriche nell'ambito della "lista preferenziale".
4. In ogni caso, l'Ufficio del Lavoro deve porre in essere i più opportuni accorgimenti statistici per far sì che il lavoratore di cui al comma 1, rimasto iscritto alla "lista preferenziale" sulla base del comma 3, non venga classificato come disoccupato o inoccupato.

TITOLO IV

Semplificazione normativa

Art.13

(Modifica all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

1. L'articolo 39 della legge 13 dicembre 2005 n.179 e successive modifiche è così sostituito:

Art. 39

(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari)

1. I soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, le imprese, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti, che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del semestre successivo a quello di emissione della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella seguente misura:

- a. prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%;
- b. prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 3%.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta fa fede la data del documento. Alle indennità di fine rapporto inerenti i servizi di cui al presente articolo si applica una imposta pari al 3%.

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma che precede, accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a trenta giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a trenta giorni la sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Non è dovuto il pagamento o il rimborso quando l'imposta non supera € 10,00. Parimenti non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta speciale di bollo (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera € 10,00 euro. Sul ritardato pagamento decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono dovuti i pagamenti d'interessi quando il relativo importo non supera € 10,00.

Sui compensi corrisposti ai sensi del presente articolo e comunque denominati per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, l'imposta di registro, di cui alla Voce 23 della Tabella A della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è dovuta nella misura fissa di € 50,00.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2018.
3. Con Decreto Delegato possono essere variati l'ammontare delle aliquote, le tipologie di servizi imponibili e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Con apposito decreto delegato può essere modificata la modulistica che i soggetti sono tenuti a presentare all'amministrazione pubblica, alla luce delle modifiche di cui ai commi precedenti."

Art.14

(Modifica all'articolo 2 della Legge 25 novembre 1997 n.137)

1. L'articolo 2 della legge 25 novembre 1997 n.137 è così sostituito:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

"Art. 2

(Abolizione della comunicazione scritta all'Ufficio Tributario di attività di esportazione e importazione non definitiva di beni)

1. I documenti di accompagnamento, oggetto delle operazioni di esportazione o di importazione non definitiva di beni, verso o dalla Italia ed altri Paesi, a scopo di lavorazione, deposito e simili, devono essere conservati ordinatamente ed in ordine cronologico. I documenti di accompagnamento, relativi alle merci che vengono per qualunque ragione restituite, devono contenere gli estremi di riferimento ai corrispondenti documenti di accompagnamento di carico. Gli operatori economici, devono tenere un unico registro numerato e vidimato su cui vanno annotati gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al presente articolo. Detto registro è sottoposto a preventiva vidimazione a cura dell'Ufficio Tributario"

Art.15

(Modifica all'articolo 7 della Legge 26 maggio 2004 n.71)

1. L'articolo 7 della Legge 26 maggio 2004 n.71 è così sostituito:

"Art. 7

(Bilanci degli operatori economici)

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari previsti dalla legge, potrà acquisire i bilanci, o in mancanza il prospetto economico finanziario, degli operatori economici titolari di licenza direttamente dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino.
2. Le modalità di acquisizione dei bilanci dall'Ufficio Tributario sono determinate da apposito regolamento da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Art.16

(Modifica all'articolo 39 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

1. L'articolo 39 della legge 26 luglio 2010 n.130 è così modificato:

"Art.39

(Apertura e chiusura delle attività)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana. Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. È fatto d'obbligo per l'operatore commerciale comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico.
3. L'orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di sei ore ed un massimo di tredici ore giornaliere. I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

possono superare l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico. E' altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite di tredici ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza.

4. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura del proprio esercizio e l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall'utenza."

TITOLO V

Modifiche alla Legge 19 aprile 2014 n. 71

Art.17

(Modifica all'articolo 3 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 3 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

"Art. 3

(Riforma dell'apprendistato)

"1. L'apprendistato per formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale o all'effettuazione di un percorso formativo e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite nell'ambito di un corso di studi o di formazione ma anche per il reinserimento lavorativo per i lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti alle liste di avviamento al lavoro, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione richiesta.

2. È riservato:

- a) a giovani di età compresa tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 35 anni;
- b) agli inoccupati o disoccupati continuativamente da tre mesi;
- c) a lavoratori disoccupati continuativamente da almeno un mese, lavoratori temporaneamente e insufficientemente occupati, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, con età anagrafica superiore ad anni 50 che non percepiscono ammortizzatori sociali;
- d) ai lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.

3. L'assunzione in apprendistato è a tempo indeterminato ed è oggetto di comunicazione nominativa trasmessa all'Ufficio del Lavoro ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156.

4. L'Ufficio del Lavoro richiede tempestivamente il parere tecnico al Centro di Formazione Professionale sull'ammissibilità e la durata del progetto formativo ai sensi di legge. Il Centro di Formazione Professionale si pronuncia entro cinque giorni, trascorsi i quali e comunque vale il principio del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

silenzio/assenso. L'impresa può anche rivolgersi direttamente al Centro di Formazione Professionale la richiesta preventiva di pronuncia sull'ammissibilità del progetto formativo proposto. Il Centro di Formazione Professionale deve programmare visite periodiche in azienda per verificare l'andamento della formazione. Qualora il Centro di Formazione Professionale riscontri delle anomalie durante le visite periodiche deve segnalarlo all'Ufficio del Lavoro per opportune verifiche.

5. La durata dell'apprendistato di cui al presente articolo, su richiesta dell'impresa, non può avere durata superiore a due anni.
6. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:
 - a) 1° semestre: il 70% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
 - b) 2° semestre: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
 - c) 2° anno: l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.
7. Con apposito Decreto Delegato può essere modificato l'Allegato A della presente legge"

Art.18

(Modifica all'articolo 6 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 6 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

Art. 6

(Norme generali sull'apprendistato)

1. L'apprendista deve essere affiancato da un tutor in possesso delle conoscenze specifiche, preventivamente indicato dal datore di lavoro.
2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista a mansioni e attività non attinenti al programma formativo e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge l'assunzione in apprendistato.
3. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a tre anni e purché si riferiscano alle stesse o analoghe attività.
4. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a comunicare al datore di lavoro la storia del lavoratore relativamente alla mansione e qualifica svolta ed in particolare i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo, qualora i dati non siano disponibili sul Portale dell'Amministrazione Pubblica – Sezione Ufficio del Lavoro.
5. Al termine del programma di formazione il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'apprendista, all'Ufficio del Lavoro e al Centro di Formazione Professionale, in forma scritta, le competenze

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

acquisite, informazioni che entrano a far parte della scheda anagrafico/professionale di cui all'articolo 6 della Legge 29 settembre 2005 n.131.

6. L'eventuale parere tecnico negativo del Centro di Formazione Professionale sul programma di formazione dell'apprendista, è comunicato tempestivamente al datore di lavoro e all'Ufficio del Lavoro che è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti. Il ricorso avverso il parere tecnico negativo del Centro di Formazione Professionale viene esaminato, nella sua prima seduta utile, dalla Commissione per il Lavoro di cui all'articolo 2 della Legge n.131/2005, in analogia con quanto previsto alle lettere a), b) e f).
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di apprendistato si applica quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
8. Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall'imposizione contributiva nella misura del 50%, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento del costo del lavoro". L'azienda che assume coloro che hanno svolto un corso di formazione di secondo livello presso il Centro di Formazione Professionale a seguito dell'indagine condotta annualmente con il "Questionario sui fabbisogni formativi delle imprese", gode sulle retribuzioni degli apprendisti di un'esenzione dall'imposizione contributiva pari al 100%.
9. Le aliquote, gli sgravi e gli importi degli incentivi indicati nel presente articolo e nel precedente sono modificabili con Decreto Delegato alla luce dell'utilizzo di tale tipologia di contratti e dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro."

Art.19

(Modifica all'articolo 7 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 7 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

"Art. 7

(Riforma degli incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori, iscritti alle liste di avviamento al lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, è istituito un incentivo per la loro assunzione.
2. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro.
3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:
 - a) dal 1° mese al 12° mese, il 2% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali e comunque non oltre l'importo pari al 30% della retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, la restante parte a carico dell'impresa;
 - b) dal 13° mese al 24° mese, il 4% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali e comunque non oltre l'importo pari al 40% della retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge n.15/1983 e successive modifiche, la restante parte a carico dell'impresa;
 - c) dal 25° mese al 36° mese, il 6% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali e comunque non oltre l'importo pari al 50% della retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge n.15/1983 e successive modifiche, la restante parte a carico dell'impresa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di retribuzione a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi.

5. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo determinato, l'ammortizzatore sociale viene sospeso, il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed è riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui al comma 3.

6. Se allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro non trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impresa perde il diritto agli incentivi di cui al comma 3 senza dar luogo alla restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato. Qualora l'impresa trasformi entro sei mesi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi e agli sgravi contributivi di cui ai commi 3 e 4 relativi all'assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo dalla data di trasformazione.

7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti sono aumentati ognuno singolarmente del 10% in caso si tratti di assunzione di:

- a) inoccupati o disoccupati continuativamente da almeno tre mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepiscono ammortizzatori sociali;
- b) lavoratori disoccupati continuativamente da almeno un mese, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, con età anagrafica superiore ad anni cinquanta che non percepiscono ammortizzatori sociali;
- c) donne in reinserimento lavorativo dopo la maternità o l'adozione, fino al terzo anno del bambino;
- d) lavoratori con una invalidità certificata superiore al 40%.

8. Nel caso in cui l'assunzione avvenga per una mansione uguale o affine a quella precedentemente svolta, ovvero quella per cui è stato riconosciuto l'ammortizzatore sociale, o connessa al titolo di studio posseduto, il lavoratore assunto dovrà essere inserito al medesimo livello retributivo o al massimo uno inferiore.

9. Le aliquote, le soglie, le procedure e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro."

Art. 20

(Abrogazione articoli 4, 5, 8, e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge 19 aprile 2014 n. 71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 3 della Legge n. 71/2014, così come modificato dall'articolo 17 della presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della legge 19 aprile 2014 n. 71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 7 della Legge n. 71/2014, così come modificato dall'articolo 197 della presente legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art.21

(Norme transitorie)

1. Sono fatti salvi tutti i benefici, sussidi, abbattimenti o riduzioni ottenuti in forza delle norme tempo per tempo vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art.22

(Abrogazioni)

1. Sono espressamente abrogati:

- l'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 2011 n.156;
- l'articolo 58, della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;
- il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172;
- l'art 49 della legge 22 dicembre 2010 n.194;
- l'art. 24 del decreto delegato 28 gennaio 2011 n.17;
- l'art. 24 del decreto delegato 22 marzo 2011 n.50;
- l'art.43 della legge 20 dicembre 2013 n.174;
- l'articolo 1 della legge 25 novembre 1997 n.137;
- l'articolo 8 della legge 26 maggio 2004 n.71.

2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge.

Il Segretario di Stato

Andrea Zafferani

